

Regolamento per l'attribuzione e l'utilizzo dei Fondi Individuali di Ricerca di Ateneo (FIRA)

Versione 04/11.25

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 novembre 2025

Università Telematica San Raffaele Roma s.r.l.

via di Val Cannuta, 247 - 00166 - Roma - www.uniroma5.it

C.F. 97471900155 - P.IVA: 06367280960 - DM 8 maggio 2006, G.U. Repubblica Italiana n° 126 del 1 giugno 2006

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Pachelbel Investments S.a.r.l.

PREMESSA

L'Università San Raffaele Roma riconosce la ricerca scientifica come attività fondamentale e inscindibile dalla didattica, in coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale e dallo Statuto di Ateneo.

Al fine di sostenere e incentivare la qualità e l'impatto della produzione scientifica, il Consiglio di Amministrazione dell'Università San Raffaele Roma provvede annualmente a destinare specifiche risorse economiche a favore del Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita, che a sua volta le distribuisce ai docenti e ricercatori afferenti.

Il presente Regolamento, in armonia con le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, stabilisce criteri e modalità per l'attribuzione, la ripartizione e le modalità di impiego dei Fondi Individuali di Ricerca di Ateneo (FIRA), garantendo trasparenza, equità e coerenza con le linee strategiche di sviluppo della ricerca.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Regolamento disciplina l'attribuzione, la ripartizione e le modalità di utilizzo dei FIRA stanziati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in favore del Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita, in armonia con le disposizioni in materia, previste dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Università e del Dipartimento.
2. Il Regolamento si prefigge lo scopo di individuare criteri e modalità procedurali per una efficiente ripartizione, distribuzione e uso delle risorse finanziarie destinate alla promozione e al sostegno della ricerca scientifica dei docenti e ricercatori e volte, dunque, a contribuire alla copertura delle spese individualmente sostenute per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 2 – Stanziamento delle risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, con propria deliberazione, la consistenza del FIRA, in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. I criteri di attribuzione tengono conto degli adempimenti didattici e delle ricerche condotte dai docenti, nonché dell'implementazione delle politiche di Ateneo finalizzate alla promozione della qualità della ricerca e al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel Piano Strategico di Ateneo.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai FIRA tutti i Professori ordinari e associati e i Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo e afferenti al Dipartimento.
2. Non possono essere attribuiti FIRA ai docenti e ricercatori che, nei due anni solari precedenti, non abbiano completato le registrazioni delle lezioni relative agli insegnamenti di cui sono affidatari e non abbiano svolto diligentemente tutte le attività didattiche previste dal Regolamento sulla

disciplina dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori e Ricercatori e modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 6, commi 7-8, L. n. 240/2010.

3. Non possono essere attribuiti FIRA ai docenti e ricercatori che, nel precedente anno solare, non risultino autori di prodotti scientifici delle seguenti tipologie:
 - Articoli e note a sentenza su riviste;
 - Libri, capitoli di libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN o ISSN o indicizzati nelle banche dati usate per la VQR;
 - Brevetti dei quali il soggetto valutato risulti autore/coautore.

Art. 4 – Attività finanziabili

1. Il fondo è destinato a contribuire alle spese che i docenti strutturati affrontano nell'attività individuale di ricerca e per la partecipazione, quali docenti dell'Università Telematica San Raffaele Roma, alle iniziative promosse dalla comunità scientifica di appartenenza.
2. Il fondo è reso disponibile una volta soltanto ogni dodici mesi, per periodi coincidenti con l'anno solare, e dunque dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
3. Le quote di cofinanziamento dell'Università per programmi nazionali o internazionali di ricerca scientifica tecnologica non sono di norma assicurate con il fondo individuale di ricerca. Per tali casi, l'Ateneo dispone apposite linee di finanziamento o di supporto in servizi e strutture.
4. Sono ritenute ammissibili, ai fini dell'utilizzazione del fondo, spese univocamente riconducibili alle attività di ricerca, alle attività diverse da quelle didattiche e di supporto agli studenti. Tra le spese ammissibili rientrano, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - spese per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali;
 - spese per pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli, atti di convegno, opere collettanee);
 - spese per l'acquisto di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto utili all'attività di ricerca;
 - spese per l'acquisizione di strumenti, anche a carattere elettronico, destinati esclusivamente alle attività di ricerca;
 - spese legate a iniziative di terza missione connesse alla ricerca.

Art. 5 – Attività non finanziabili

1. Non possono essere coperte con il FIRA le spese non finalizzate unicamente all'attività di ricerca scientifica, quali ad esempio quelle sostenute per l'acquisto di arredi o attrezzature d'ufficio, l'acquisto di tablet, smartphone e computer. Le spese per canoni o abbonamenti possono essere ammesse limitatamente alla durata dell'anno solare di riferimento e se destinati esclusivamente all'impiego in attività di ricerca (a titolo esemplificativo non saranno ammissibili spese per

l'abbonamento a pacchetti Office e similari nonché a ChatGPT). Gli stessi limiti si applicano ai noleggi di attrezzature.

2. Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le somme eccedenti l'entità del fondo posto in disponibilità.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di accesso ai Fondi devono essere presentate agli appositi uffici amministrativi, previa compilazione di un modello, dal quale deve emergere la produzione scientifica svolta nel precedente anno solare.
2. La produzione scientifica verrà valutata se rientrante in:
 - pubblicazioni scientifiche (articoli, libri, capitoli, atti di convegno dotati di ISBN/ISSN o indicizzati nelle banche dati riconosciute ai fini della VQR);
 - progetti di ricerca finanziati da enti nazionali o internazionali;
 - attività di disseminazione e partecipazione a convegni di rilievo;
 - eventuali brevetti o prodotti di ricerca con impatto documentato.
3. Tali pubblicazioni dovranno essere obbligatoriamente inserite nel catalogo IRIS dell'Ateneo.
4. Le richieste presentate verranno, quindi, sottoposte all'approvazione del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale.

Art. 7 – Modalità di utilizzo e rendicontazione

1. I fondi concessi devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel presente Regolamento.
2. Il docente che intenda effettuare spese a valere sul fondo individuale per la ricerca è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi. Le ricevute di viaggio devono essere intestate al docente.
3. Il fondo può essere utilizzato anche in modalità collettiva al fine di realizzare economie di scala o affrontare spese eccedenti l'entità individuale del fondo stesso. Due o più docenti possono mettere in comune i rispettivi fondi per la ricerca, o parte di essi, per la realizzazione di attività condivise di ricerca scientifica, inclusi seminari di studio, pubblicazioni correlate, attrezzature comunque connesse alla ricerca, alla relativa documentazione e/o divulgazione.

Art. 8 – Rendicontazione e rimborso

1. Tutti i documenti contabili vanno presentati per il rimborso come allegati ad una nota che ne contiene l'elenco, sottoscritto dal docente che lo presenta.
2. La rendicontazione può essere presentata in qualsiasi momento agli uffici competenti, che ne autorizzano il rimborso.
3. Le spese sostenute saranno rimborsate solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme statutarie e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni ministeriali in materia di ricerca universitaria.
3. Gli oggetti eventualmente acquistati con il fondo individuale di ricerca rimangono di proprietà del docente che li ha acquistati e, pertanto, indipendentemente dalle loro caratteristiche e consistenza, non sono inventariati nel patrimonio dell'Università.